



Roma, 17.01.2022

PROPOSTE ANC DI MODIFICA ALLA NORMATIVA DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 927-944, LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 234

c. 927 – Il presente comma nonché i commi da 928 e 944 recano i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad **adempimenti tributari** a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Negli adempimenti vanno compresi anche quelli extra tributari e civilistici, quali gli adempimenti previdenziali e quelli legati ai contenziosi tributari, nonché tutti gli altri adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione.

c. 934 – La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

Il mandato professionale scritto non deve essere elemento indispensabile, stante che spesso la pubblica amministrazione ben conosce il rapporto che lega professionista e cliente, attraverso le comunicazioni del depositario delle scritture contabili, piuttosto che del delegato al cassetto fiscale o al portale delle fatture e corrispettivi. Quindi, nessuna perentorietà sulla sospensione dei termini legata all'esistenza di un mandato professionale. Non è, inoltre, giustificata la richiesta della data certa sul mandato stesso: elemento non richiesto dalla normativa che riguarda il mandato e, dunque, non disponibile.

c. 935 – Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944.

Per evidenti difficoltà oggettive del professionista malato, è impensabile ed impossibile che all'adempimento qui previsto si possa ottemperare durante la malattia o ricovero. A nostro avviso dovrebbe essere sufficiente adempiere entro il termine di sospensione dei termini delle scadenze, possibilità che, oltretutto, permetterebbe di inoltrare i soli mandati professionali relativi ai clienti coinvolti nella sospensione.